

Direzione Centrale delle Entrate Direzione Centrale Previdenza

Roma, 02/07/2009

Ai Direttori delle Sedi Provinciali e Territoriali

Alle Organizzazioni Sindacali Nazionali dei Pensionati

Agli Enti di Patronato

Ai CAF

Ai Dirigenti Generali Centrali e Regionali

Ai Direttori Regionali

Agli uffici autonomi di Trento e Bolzano

Nota operativa n. 39

Ai Coordinatori delle Consulenze Professionali

OGGETTO: Applicazione dell'art.69 della legge 133/2008 - Differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali per il personale in regime di diritto pubblico.

Il decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008, n.133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha disposto all'articolo 69, a partire dal 1 gennaio 2009, il differimento di dodici mesi degli automatismi stipendiali nei confronti del personale in regime di diritto pubblico, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

Il differimento, nello specifico, riguarda la maturazione degli aumenti biennali o delle classi di stipendio - previsti dai rispettivi ordinamenti delle Amministrazioni di appartenenza del personale di cui trattasi - i quali, nei limiti del 2,50 per cento, vengono differiti "una tantum" dal 1 gennaio 2009.

Alla scadenza del periodo di differimento, da considerarsi utile ai fini della maturazione delle ulteriori successive classi di stipendio o degli ulteriori aumenti biennali, è previsto (art. 69, comma 1) che venga attribuito il corrispondente valore economico maturato.

Parimenti, nelle ipotesi di cessazioni dal servizio o passaggi di qualifica (cfr. promozione giuridica alla qualifica superiore o attribuzione del trattamento economico superiore) avvenuti nel corso del periodo di differimento, la nuova norma (art.69, commi 2 e 3) stabilisce che si debba procedere, alla scadenza del periodo e con la medesima decorrenza, alla rideterminazione del trattamento economico di pensione o del trattamento economico spettante nella nuova qualifica, considerando a tal fine anche il valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale maturato.

Tale il disposto normativo, in relazione ai connessi adempimenti nei confronti dell'INPDAP, si precisa che il valore economico differito dell'aumento biennale o della classe di stipendio, per il quale si sono operate le ritenute sul trattamento economico fisso del personale in servizio, deve essere comunque soggetto a contribuzione. Il differimento di cui trattasi, infatti, producendo effetti sul solo trattamento stipendiale, nulla dispone e nulla modifica per le Amministrazioni interessate in tema di obbligo contributivo, sia per quanto attiene ai tempi dell'adempimento contributivo che per la misura dello stesso.

Pertanto, per ciascun mese di contribuzione, le ritenute relative devono essere calcolate e versate a questo Istituto sull'intera progressione economica al lordo di quanto non corrisposto a seguito del differimento.

Conseguentemente, ai fini dichiarativi, anche i dati retributivi e contributivi da indicare nella Denuncia Mensile Analitica per l'anno 2009 dovranno essere quelli al lordo della progressione economica.

Per il personale che cessa dal servizio, con diritto a pensione, durante il tempo di differimento, il terzo comma di detta disposizione prescrive che, a decorrere dalla data di scadenza di detto periodo, si debba provvedere alla rideterminazione del trattamento di pensione considerando, a questo fine, anche I corrispondente valore economico della classe di stipendio o dell'aumento biennale differito.

Per consentire a questo Istituto di provvedere all'integrale liquidazione della pensione di detto personale, le Amministrazioni interessate, nel modello "PA 04" avranno cura d'indicare, se variato, il trattamento stipendiale effettivamente percepito dall'interessato alla data di maturazione dell'avanzamento economico, nonché quello utile alla cessazione tenendo presente che le quote mensili di cui all'art.161 della legge 312/80 non devono essere attribuite se pertinenti allo scatto tabellare posticipato ovvero, se correlate alla classe di stipendio, devono essere calcolate sulla quota realmente corrisposta alla maturazione, pari all'eccedenza del 2,50% del suo valore economico.

Con riferimento alla scadenza dei dodici mesi di differimento, dovranno essere segnalati i dati relativi al nuovo trattamento economico comprensivo del valore degli emolumenti posticipati.

A titolo esemplificativo si riportano 2 casi

Es: PROF. 1[^]fas. ORDINARIO a T. P.

1° Caso scatto del 2.50% interamente differito

Maturazione del terzo scatto biennale del 2.50% di 1.898,00 calcolato sullo stipendio tabellare della XIV classe di euro 75.920,10 previsto dal 01/06/2009 e in pensione dal 01/11/2009. In S7 le seguenti retribuzioni:

- dal 01/01/2009 al 31/10/2009

Classe. XIV - 2[^] scatto biennale

stipendio 79.716,10 iis 10.437,48

ecc.....

- dal 01/06/2009

Classe XIV - 3[^] scatto biennale pari ad euro 81.614,10 non attribuito e quote mensili non attribuite

Termine del differimento 01/06/2010

Classe XIV - 3[^] aumento biennale

stipendio 81.614,10 quote mensili 5/24 di 1.898,00 395,42 iis 10.437,48

ecc.....

2° Caso passaggio di classe con differimento parziale del 2.50%

Passaggio dalla XIII Classe alla XIV Classe prevista dal 01/06/2009 e in pensione dal 01/11/2009 Valore della Classe XIII euro 72.842.26 classe XIV euro 75.920,10 incremento totale 3.077,84 corrispondente al 6% della 6 classe di euro 51.297,36 incremento attribuibile pari al 3.50% 1.795,41

In \$7 le seguenti retribuzioni:

- dal 01/01/2009 al 31/05/2009

Classe. XIII

stipendio 72.842.26 iis 10.437,48

ecc.....

- dal 01/06/2009 al 30/09/2009

Classe. XIV ridotta 72.842,26+1.795,41(3.50% di 51.297,36)

stipendio 74.637,67 iis 10.437,48

ecc.....

- dal 01/10/2009 al 31/10/2009

Classe. XIV ridotta 72.842,26 + 1.795,41(3.50% di 51.297,36)

stipendio 74.637,67 quote mensili 5/24 di 1.795,41 374,04 iis 10.437,48

ecc.....

Termine del differimento 01/06/2010

Classe XIV intera 72.842,26 + 3.077,84 (6% di 51.297,36)

stipendio 75.920,10 quote mensili 5/24 di 3.077,84 641,22 iis 10.437,48

ecc.....

E' opportuno evidenziare che il riferito comma 3 della legge n.133/2008 non trova applicazione nei riguardi del personale in regime di diritto pubblico non contrattualizzato che cessa dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione.

In tali fattispecie, per la liquidazione dell'indennità una tantum rimane fermo il trattamento economico effettivamente percepito al collocamento a riposo mentre la contestuale o meno costituzione della posizione assicurativa Inps, da disporsi in applicazione della legge n.322/58, dovrà invece comprendere anche la contribuzione relativa agli emolumenti stipendiali differiti, versata a questo Ente, dalla data di maturazione degli aumenti.

L'indennità di buonuscita, liquidata alla cessazione senza gli aumenti di cui trattasi, sarà oggetto di riliquidazione, anche per il personale che cessa senza diritto a pensione.

IL DIRIGENTE GENERALE

Dett: Stefano Quaranta